

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLANZA E CAP HOLDING SPA, GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER LE ATTIVITA' INERENTI IL DRENAGGIO URBANO AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017 N. 7 CONTENENTE CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto tra le sottoscritte parti:

COMUNE DI CASTELLANZA – di seguito indicato anche come “*comune*”, con sede in Castellanza, P. Iva: 00252280128 - rappresentato da....., C.F....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, nella sua qualità die come tale abilitata ad impegnare l'Ente stesso con il presente atto, a ciò autorizzato, da una parte, giusta deliberazione

E

CAP HOLDING SPA – di seguito indicata come “*società*”, con sede legale in Assago (MI), Viale del Mulino n. 2 – Ed. U10, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 13187590156, rappresentata dall'Avv. Michele Falcone, nato a Cosenza, il 13/03/1972, domiciliato per la carica presso la società, in qualità di Direttore Generale e, come tale, abilitato ad impegnare la società stessa con il presente atto

PREMESSO CHE

1. Con la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 - Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua – sono stati introdotti nella L. R. 11.3.2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” importanti concetti di invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile per assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, in ottemperanza all' art. 53 del D. Lgs 152/2006 nonché all'art. 55 c. 2 della L.R. 12/2005. L'art. 58-bis c. 5 della L.R. 12/2005 ha demandato a specifico Regolamento l'individuazione dei criteri i metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica.
2. Con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.7/2017 del 23.11.2017 “*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12*” sono stati individuati i criteri e i metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art.58 bis della Legge Regionale n.12 dell'11.03.2005
3. La società Cap Holding S.p.a. risulta gestore della rete di distribuzione acqua potabile, della rete fognaria per n. 133 comuni nella Provincia di Milano, con decorrenza 01.01.2014 e per la durata di anni 20 fino al 31.12.2033, in forza della Convenzione di affidamento sottoscritta in data 20.12.2013, successivamente aggiornata con atto sottoscritto in data 29.06.2016 in adempimento alle indicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;
4. la Convenzione di affidamento all'art. 4, nel definire il perimetro delle attività affidate, disciplina inoltre l'affidamento al gestore delle attività di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, anche mediante la realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate. La stessa inoltre all'art. 4.4. prevede espressamente la possibilità per il Gestore di svolgere altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili a servizi idrici realizzati per conto di terzi, tra cui anche attività di drenaggio urbano;

5. con deliberazione di Assemblea ordinaria dei soci di CAP Holding Spa del 04/07/2016 è stata illustrata la convenzione di affidamento del 2016 con gli adeguamenti introdotti a riscontro delle disposizioni dell'AEEGSI, tra cui l'importante novità della gestione delle acque meteoriche e presa in carico delle infrastrutture di volanizzazione.
6. I cambiamenti climatici degli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di affrontare con un nuovo approccio i problemi riguardanti la gestione delle risorse idriche, anche per quanto riguarda le opere idrauliche in ambito urbano connesse con il S.I.I. È necessario progettare e analizzare in modo integrato tutti gli aspetti coinvolti, quali ambientali, sociali, economici e tecnici, allo scopo di pianificare e progettare in maniera sostenibile ed alleggerire gli esistenti corpi ricettori naturali e artificiali. Ciò è conseguibile mediante una maggiore interazione tra gli enti coinvolti nella gestione delle infrastrutture presenti nei territori comunali primi fra tutti tra Comuni e Gestori del SII;
7. l'integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito impatta significativamente sull'intero sistema idrologico territoriale con conseguente benefici in termini di manutenzione e gestione anche sulle infrastrutture ed impianti del S.I.I., nonché la potenziale minore necessità di adeguamenti e potenziamenti delle reti fognarie esistenti e relativi manufatti idraulici afferenti attualmente gestiti.
8. Con il Regolamento Regionale n.7/2017 del 23.11.2017 vengono inoltre individuate espressamente all'art.14 le modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica.
9. In virtù dell'art. 14 comma 1 *"I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica (...) sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico (...). Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale con i contenuti di cui al comma 8. È facoltà dei comuni redigere unicamente lo studio comunale di gestione del rischio idraulico qualora lo stesso sia redatto entro il termine indicato al comma 4 per il documento semplificato"*;
10. il comma 8 di cui all'art.14 indica che *"il documento semplificato del rischio idraulico contiene la determinazione semplificata delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio sulle quali individuare le misure strutturali e non strutturali di invarianza"*;
11. l'art. 14 ed in particolare il c. 6 prevede che *il gestore del SII può contribuire ai costi di redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e del documento semplificato e l'art. 14 c.7 punto 5 b) prevede che le misure strutturali siano individuate dal comune con l'eventuale collaborazione del gestore del servizio idrico integrato*;
12. I comuni nella definizione dei futuri sviluppi urbanistici, che producono nuove aree impermeabilizzate con variazione delle condizioni di permeabilità preesistenti in sito, possono - ai sensi dell'art.14 c. 7 lett b) e art.14 c. 8 lett b) - avvalersi in maniera diretta del gestore del S.I.I. che, con l'approfondita conoscenza delle proprie strutture e l'esperienza nel campo della progettazione e realizzazione di opere idrauliche, può contribuire alla definizione delle misure necessarie da mettere in atto per un'opportuna ed auspicabile difesa del territorio.
13. l'articolo 58 bis comma 5 Legge Regionale 12/05 prevede *"[...] la possibilità per i comuni di prevedere la monetizzazione come alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi di cui al comma 2 previsti in ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche come specificato nel regolamento regionale di cui al presente comma, in ragione delle quali sia dimostrata l'impossibilità a ottemperare ai principi di invarianza direttamente nelle aree oggetto d'intervento. Il valore della monetizzazione è pari al volume d'acqua, in metri cubi, che è necessario trattenere per il rispetto del*

*principio di invarianza idraulica e idrologica calcolato secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui al presente comma, moltiplicato per il valore medio del costo unitario di una vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento. I proventi della monetizzazione sono introitati dai comuni. I comuni destinano tali risorse al finanziamento di interventi necessari per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica di cui al presente articolo. **I comuni procedono direttamente alla progettazione e realizzazione delle opere o ne affidano l'attuazione ai gestori d'ambito del servizio idrico integrato se compatibile con la convenzione di affidamento**";*

14. ai sensi dell'art. 4 del vigente statuto societario, CAP Holding S.p.A. oltre alle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152/2006 e successive modifiche può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese quelle relative alla progettazione di impianti, quelle di gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, lo studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente;
15. Il Comune di Castellanza è socio di CAP Holding S.p.A. che gestisce, nel suddetto Comune, i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed ha, tra i suoi obblighi, quello di realizzare investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento ed al potenziamento delle reti nonché interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari a garantire nel tempo le caratteristiche funzionali delle stesse e delle apparecchiature ad esse propedeutiche al regolare funzionamento;
16. i lavori e servizi di cui alle superiori premesse possono essere affidati direttamente a CAP Holding S.p.A. dai Comuni soci, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 "codice dei contratti pubblici" e del D.Lgs. 175/2016 "testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica", in quanto Società in house;
17. i comuni in cui CAP Holding S.p.A. è gestore del servizio idrico integrato ricadono nelle aree A e B ad alta e media criticità idraulica individuate dall'art.7 del Regolamento Regionale n.7/2017;
18. CAP e Regione, in l'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica o idrologica e del drenaggio urbano sostenibile, hanno ritenuto interesse delle parti collaborare per l'applicazione dei contenuti del Regolamento Regionale n.7/2017, ed in particolare nel primo adempimento posto a carico dei Comuni finalizzato alla redazione del documento semplificato del rischio idraulico e sono state definite modalità e contenuti del documento semplificato per numero 2 Comuni tra quelli rientrati nell'ambito in gestione a CAP Holding, come "progetto pilota", nel rispetto della normativa vigente, al fine di porre le basi per una uniforme redazione sul territorio lombardo e milanese;
19. ad esito del suddetto progetto pilota, CAP Holding S.p.A. in condivisione con la Regione ha individuato le relative tematiche minime che il Documento Semplificato del Rischio Idraulico Comunale dovrà trattare, come da indice di cui al successivo art. 3;
20. Cap Holding si rende disponibile, in qualità di Gestore del S.I.I., ai sensi dell'Art.14 del Regolamento Regionale n.7/2017, a redigere direttamente, anche col supporto di professionisti esterni le cui attività verranno da Cap Holding S.p.A. coordinate, il Documento Semplificato del Rischio Idraulico con i contenuti di cui all'indice sotto riportato, nonché alla compartecipazione ai costi per la redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico da redigersi secondo le modalità sotto indicate;
21. la partecipazione alla redazione dello Studio Semplificato del Rischio Idraulico e la compartecipazione allo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico verrà effettuata da CAP, Gestore del S.I.I., con l'obiettivo, avendo conoscenza organica del territorio, di supportare il Comune mediante l'attività di progettazione e di realizzazione, per conto del Comune, delle misure strutturali previste nella "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato e degli interventi derivanti dalle nuove urbanizzazioni, soggette alle misure di invarianza idraulica e idrologica, tramite l'utilizzo degli introiti derivanti dalla monetizzazione ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera a), quali in via esemplificativa e non esaustiva vasche di laminazione; vie d'acqua superficiali; etc. (cfr. art. 14 c. 7 punto 5). Esse infatti impattano anche sul SII come per le ragioni illustrate nei precedenti punti;
22. Il Comune di Castellanza - ricadente in fascia A ex art. 7 c. 3 del RR 7/2017 - ha manifestato la volontà di avvalersi del contributo tecnico e/o economico offerto da CAP per l'attuazione dei principi di invarianza

idraulica nel relativo territorio mediante la redazione del Documento. Il comune potrà inoltre disporre dell'importo di € 25.578,00 per lo studio idraulico comunale.

23. Il Comune di Castellanza ha inoltre manifestato la volontà di far realizzare a CAP Holding le misure strutturali che verranno individuate nella "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica, avvalendosi del Gestore del SII ai sensi dell'art. 16 c. 4 del R.R. 7/2017;
24. Le misure strutturali individuate nella "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato costituiranno l'elenco delle opere pianificate e per la cui realizzazione il comune si avvarrà di CAP Holding S.p.a. e il cui documento dovrà intendersi sin d'ora allegato alla presente convenzione;
25. per la realizzazione delle suddette misure strutturali il Comune di Castellanza intendendo avvalersi della capacità del gestore per la progettazione e realizzazione delle opere frutto della monetizzazione, di cui all'art. 16 del R.R. n. 7/2017, vedrà applicato l'elenco prezzi del Gestore approvato come economicamente congruo dall'Autorità d'Ambito della Città metropolitana di Milano (art. 10 del Disciplinare Tecnico)
26. Le aree sulle quali verranno realizzate le misure strutturali saranno individuate nella "PARTE SECONDA" del Documento semplificato e definitivamente indicate dal comune in via preliminare alla relativa progettazione e realizzazione;
27. nell'ottica della massima collaborazione ed a seguito di accordi intervenuti tra i rappresentanti delle parti della presente convenzione, il Comune di Castellanza intende affidare a CAP Holding S.p.a. le attività di progettazione ed esecuzione delle opere di cui all'elenco della "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato e come meglio descritta in prosieguo, in coerenza con la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 e con l'art. 16 c. 4, lettera a), del Regolamento di Invarianza Idraulica e Idrologica (approvato con DGR n. X/6829 del 30/06/2017) che prevede la possibilità per i Comuni di avvalersi nella progettazione/realizzazione e gestione delle misure di invarianza idraulica e idrologica (tra cui vasche volano, ecc.) del Gestore del Servizio Idrico.
28. La presente convenzione non comporta oneri diretti a carico della Amministrazione Comunale;
29. Vista la comunicazione della Regione Lombardia del.....
30. Vista la delibera di Giunta comunale n.del.....

Tutto ciò premesso,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. Oggetto

La presente convenzione viene stipulata nell'ambito di interessi istituzionali dei soggetti partecipanti per una fattiva collaborazione diretta ad un'integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito finalizzata alla sostenibilità ambientale con attività che procedono verso una visione unitaria di bacino per aumentarne la resilienza attraverso interventi coordinati.

Cap Holding S.p.a. si impegna a fornire collaborazione al comune per l'attuazione dei principi dell'invarianza idraulica al fine di individuare le linee guida per la valutazione della compatibilità idraulica e idrologica all'interno di ciascuna area di competenza nonché i relativi interventi strutturali atte al controllo e possibile riduzione delle condizioni di rischio idraulico, anche con riferimento alle tematiche relative alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche e altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili a servizi idrici realizzati per conto di terzi, tra cui anche attività di drenaggio urbano, con eventuale realizzazione, gestione (da formalizzare eventualmente con differente Convenzione per come precisato all'art. 9) e manutenzione di infrastrutture dedicate in ossequio all'art. 4.4 della Convenzione di affidamento del SII.

In particolare, per i suddetti fini la presente convenzione prevede:

- la redazione del Documento Semplificato del Rischio Idraulico
- compartecipazione alla redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico;
- la progettazione e realizzazione degli interventi strutturali di riduzione del rischio idraulico e idrologico a livello Comunale che saranno ricompresi nella "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato.

3. Modalità

Cap Holding S.p.a. si impegna a fornire supporto al comune per l'attuazione dei principi di invarianza idraulica mediante le seguenti modalità:

- a) redazione da parte di CAP Holding S.p.a. del Documento Semplificato;
- b) compartecipazione a eventuali ulteriori costi per la redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico nella misura di € 25.578,00 come da esito di indagine di mercato pubblicata dal Gestore in data 11 maggio 2018;
- c) assistenza agli stessi uffici comunali dell'Area Tecnica per l'analisi delle problematiche del rischio idraulico. Nello specifico verrà verificata l'eventuale presenza di aree o corpi idrici già a rischio idraulico e idrologico verificando contestualmente, in qualità di Gestore del S.I.I., l'eventuale presenza nel reticolo fognario di tratti che hanno comportato problematiche di funzionalità tali da evidenziare un rischio idraulico nel territorio in esame. Parteciperà inoltre alla fase di sintesi dei dati emersi dallo studio, grazie alla quale si potranno individuare i possibili interventi strutturali e non strutturali di riduzione del rischio idraulico e idrologico;
- d) supporto al Comune mediante attività di progettazione e realizzazione delle misure strutturali individuate nella "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato e degli interventi derivanti dalle nuove urbanizzazioni, soggette alle misure di invarianza idraulica e idrologica, tramite l'utilizzo degli introiti derivanti dalla monetizzazione ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera a) del Regolamento di Invarianza Idraulica e Idrologica. Gli importi per la realizzazione delle opere di invarianza idraulica saranno definiti nel Quadro Economico del relativo progetto esecutivo. Nello stesso sarà indicata anche una voce relativa ad eventuali varianti, per le quali non necessiterà di preventiva autorizzazione del Comune, ed il trattamento anche di quelle che superassero il limite già incluso nel quadro economico stesso, per le quali verrà chiesta preventiva autorizzazione al Comune.

Il Documento Semplificato avrà i contenuti rappresentati in via esemplificativa nel seguente indice:

PARTE PRIMA

Premessa (in cui si illustra l'articolazione del documento)

Capitolo 1 – Stato attuale del rischio idraulico e idrologico a livello Comunale:

- 1.1**-*Analisi delle problematiche idrauliche e idrologiche nella Componente Geologica del PGT;*
- 1.2**-*Analisi delle problematiche idrauliche e idrologiche nel documento del Reticolo Idrografico Minore – RIM e nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo – PUGSS;*
- 1.3**-*Analisi delle problematiche idrauliche e idrologiche della rete fognaria Comunale;*
- 1.4**-*Sintesi delle problematiche idrauliche e idrologiche a livello Comunale;*

Capitolo 2 – Indicazioni su interventi strutturali e non strutturali di riduzione del rischio idraulico e idrologico a livello Comunale;

PARTE SECONDA (su indicazione del Comune):

Capitolo 3 – Selezione degli interventi strutturali e non strutturali di riduzione del rischio idraulico e idrologico a livello Comunale.

4. Obblighi del Comune

- 1) In applicazione della modalità di cui al precedente art. 3 lettera a), al fine della redazione del Documento Semplificato, il comune si impegna a fornire a CAP Holding S.p.a. gli *shapefile* riferiti ai documenti pianificatori della Componente Geologica del PGT e del Reticolo Idrografico e PGSS, oltre ad eventuali altri studi del rischio idraulico, idrologico e idrogeologico già effettuati da Enti Pubblici o Privati sul proprio territorio comunale.
- 2) Si impegna inoltre a comunicare a CAP Holding S.p.a. l'elenco degli interventi di cui alla "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato per i quali sin d'ora affida al Gestore del Servizio Idrico, ai sensi del successivo punto 5, la relativa progettazione e successiva realizzazione degli stessi.
- 3) Il Comune si impegna a:
 - Per tutta la durata della presente Convenzione ad affidare, nel rispetto e compatibilmente alle dinamiche di bilancio, alla programmazione degli investimenti e alle disposizioni di legge vigenti, al Gestore del Servizio Idrico Integrato CAP Holding S.p.a., conformemente a quanto espressamente stabilito dalla legge regionale 4/2016 e dal regolamento regionale 7/2017, la progettazione ed esecuzione di tutte le misure strutturali previste nella "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato e degli interventi derivanti dalle nuove urbanizzazioni, soggette alle misure di invarianza idraulica e idrologica, tramite l'utilizzo degli introiti derivanti dalla monetizzazione ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera a) del Regolamento di Invarianza Idraulica e Idrologica. Nella esecuzione delle attività di progettazione ed esecuzione il Gestore ed il Comune si atterranno alle norme di cui al D,lgs 50/2016;
 - Pagare a titolo di corrispettivo per la progettazione e realizzazione delle opere a fronte dell'espletamento delle relative singole attività, quanto risulterà dalla applicazione dell'elenco prezzi di cui al Disciplinare Tecnico, da intendersi oltre all'IVA di legge.
 - Acquisire le aree di cui alla PARTE SECONDA e/o alla apposizione dei necessari vincoli per la realizzazione e gestione delle stesse, utilizzando gli introiti di cui al richiamato art. 16 ed eventualmente delegando a CAP Holding S.p.a. alcune attività preliminari (es.: piano particellare, individuazione delle proprietà, ecc.) alla acquisizione del diritto reale (da realizzarsi direttamente in capo al Comune).

5. Obblighi di CAP

CAP Holding S.p.a. si impegna a svolgere le attività e gli interventi come di seguito dettagliatamente descritti:

- a) attività di studio ed analisi delle attuali condizioni di rischio idraulico e idrologico del territorio comunale al fine della redazione del Documento Semplificato, secondo l'indice riportato all'art. 3 della presente Convenzione, ovvero la definizione delle misure strutturali atte al controllo ed alla possibile riduzione delle condizioni di rischio;
- b) le attività di progettazione e realizzazione degli interventi strutturali di Invarianza Idraulica, così come definiti alla "PARTE SECONDA" del sopracitato Documento Semplificato (finanziati dal Comune, attraverso gli oneri derivanti dalla monetizzazione, ai sensi dell'art. 58 bis della Legge Regionale 12/05, come modificato dall'art. 7 comma 2 L.R. n 4/2016), allo scopo di migliorare le condizioni idrauliche ed idrologiche del territorio comunale e delle infrastrutture del S.I.I. in esso presenti, nonché ai nuovi interventi di urbanizzazione soggetti alle misure di invarianza idraulica e idrologica, tramite l'utilizzo dell'Elenco prezzi approvato dalla Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare Tecnico.

CAP Holding S.p.a. è altresì autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'espletamento delle suddette attività, anche se qui non espressamente menzionati, il tutto con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge, ed in particolare del D.Lgs. 50/16.

6. Finanziamento delle attività e degli interventi

CAP Holding S.p.a. contribuirà alla redazione del **Documento Semplificato**, per tramite di risorse proprie e/o di professionisti da esso selezionati per la redazione del medesimo, sostenendone i relativi costi ai sensi dell'art. 14 comma 6. del Regolamento di Invarianza Idraulica e Idrologica.

Il costo del documento semplificato rientra all'interno del perimetro di interesse del Gestore del Servizio Idrico, in particolare per la risoluzione della problematica di cui al parametro M4 della Qualità Tecnica in Città Metropolitana, e pertanto verrà finanziato con le risorse provenienti dalla gestione dello stesso.

Inoltre, in cambio della assunzione, da parte del Comune, dell'obbligo di cui al precedente articolo 4 comma 3 lettera a), CAP Holding S.p.A. contribuirà alla redazione dello Studio Comunale di Gestione del rischio idraulico versando al Comune un corrispettivo pari all'importo di € 25.578,00, da intendersi oltre IVA, quale risultante dalla indagine di mercato bandita dal Gestore in data 11 maggio 2018. Tale corrispettivo sarà riconosciuto all'ulteriore condizione che il Comune provveda a redigere ed approvare, previa verifica dei tecnici di Cap Holding S.p.a., lo Studio Comunale di gestione del rischio idraulico nel rispetto della presente Convenzione.

Il pagamento di tale corrispettivo avverrà entro 60 giorni della emissione, da parte del Comune, della relativa fattura. La fattura sarà emessa:

- per il 50%, a titolo di acconto, alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- per il restante 50% a titolo di saldo, alla approvazione del documento, verificato dai tecnici di CAP Holding S.p.a., ad opera della amministrazione comunale.

In alternativa al riconoscimento del corrispettivo, previsto dall'art. 6, comma 3, il Comune potrà richiedere a CAP di contribuire provvedendo direttamente alla redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio idraulico nei limiti del valore del corrispettivo sopra indicato.

Le risorse occorrenti a CAP Holding S.p.a. per il finanziamento di questo ultimo costo, non saranno tratte dalla tariffa del servizio idrico integrato.

Il costo della progettazione e della realizzazione delle opere è a carico del Comune il quale vi provvederà, in linea generale, attraverso le risorse derivanti dalla monetizzazione ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera a) del Regolamento di Invarianza Idraulica e Idrologica.

7. Progettazione

CAP Holding S.p.a. si impegna alla pianificazione delle attività di progettazione ed alla successiva elaborazione del progetto esecutivo delle opere di cui alla "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato.

A seguito della pianificazione verranno progettate ed eseguite nella cronologia condivisa le singole opere previa approvazione dello stesso da parte del Comune nonché previo ottenimento delle relative autorizzazioni da parte dei relativi Enti. L'attività di progettazione verrà effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016. CAP Holding S.p.a. provvederà alla realizzazione delle opere come previsto dal progetto.

Le aree sulle quali verranno realizzate le misure strutturali saranno individuate dal comune in via preliminare alla relativa progettazione e realizzazione.

8. Verifica delle attività e delle opere di invarianza idraulica

Durante tutto il corso della redazione del Documento Semplificato e/o di realizzazione dell'opera, il comune ha facoltà di verificare lo stato dei lavori, tramite propri tecnici, concordandone previamente con CAP le relative modalità.

CAP Holding S.p.a. si impegna a fornire al comune un rendiconto finale e complessivo del proprio operato e a trasmettere nei tempi definiti il Documento Semplificato e/o gli "as built" delle opere strutturali di invarianza idraulica di cui alla "PARTE SECONDA" del richiamato Documento.

Prima di ricevere in consegna le opere di invarianza idraulica, il Comune ha diritto di effettuare, in contraddittorio con CAP Holding S.p.a., tutti i ragionevoli controlli e verifiche tese ad accertare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e previste dalle norme vigenti in materia di opere pubbliche. Per tali interventi le opere si considerano accettate dal Comune all'atto di sottoscrizione del verbale di collaudo con esito favorevole.

9. Proprietà dell'opera e conduzione delle infrastrutture di invarianza idraulica

Gli interventi che saranno eseguiti su commissione del Comune da CAP Holding S.p.a. e di cui alla presente convenzione, sono composti da opere destinate alla riduzione del rischio idraulico, a carico degli utenti del comune e saranno di proprietà del comune stesso.

Le suddette opere sono destinate a perdurare nel tempo ed avere utilità ripetuta.

La gestione potrà essere affidata, mediante successivi e separati atti tra Comune e Gestore, a quest'ultimo. In tal caso ogni onere sarà a carico del Comune.

Qualora gli stessi interventi – per effetto di diversa ed eventuale futura valutazione dell'ATO Città Metropolitana di Milano assunta nel rispetto delle disposizioni dell'ARERA – venissero ricompresi nell'ambito delle attività remunerate dalla tariffa del servizio idrico integrato, gli oneri di gestione, previa consegna della opera al Gestore, saranno assunti direttamente da quest'ultimo.

Il Comune di Castellanza sarà altresì tenuto a confermare ad ogni effetto e responsabilità per iscritto, di volta in volta, mediante apposita dichiarazione che le opere di cui sopra sono da considerarsi di urbanizzazione primaria per i quali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto verranno applicate le rispettive aliquote previste dalla tab. A allegata al DPR n.633/1972.

10. Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino al termine del 2033.

11. Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, stipulazione ed esecuzione della presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

12. Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e tutte le spese inerenti saranno a carico della parte che vi farà richiesta.

13. Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto dalla presente convenzione saranno applicabili le norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti